

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DECRETO 4 novembre 1982.

IT 83XN042

Modalità relative alla denuncia di detenzione, all'aggiornamento e alla tenuta della contabilità delle materie fissili speciali e delle materie prime fonti (materie grezze e minerali).

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente l'istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare, ristrutturato con legge 15 dicembre 1971, n. 1240;

Vista la legge 5 marzo 1982, n. 84, concernente modifiche ed integrazioni alla citata legge 15 dicembre 1971, n. 1240, relativa alla ristrutturazione del CNEN che ha assunto la denominazione di « Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sulla sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto l'art. 11 del decreto ministeriale 27 luglio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 14 novembre 1966);

Visto il regolamento (Euratom) n. 3227/76 della commissione, in data 19 ottobre 1976 (« *Gazzetta Ufficiale* » della Comunità europea n. L 363 del 31 dicembre 1976), relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom e direttamente applicabile negli Stati membri ai sensi dell'art. 161 del trattato istitutivo della C.E.E.A.;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità relative alla denuncia di detenzione, all'aggiornamento e alla tenuta della contabilità delle materie fissili speciali e delle materie prime fonti ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, dianzi indicato;

Sentito il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

Udito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

c) per una retribuzione giornaliera superiore al limite massimo stabilito dalla legge ai fini della liquidazione delle rendite:

- L. 150 per il « breve periodo »;
- L. 400 per l'« intera campagna ».

2) FRANTOI DI TIPO B): qualunque frantoio non rientrante tipo A:

Per una retribuzione minima giornaliera di L. 16.750:

- L. 98.000 per i lavori di durata non superiore a trenta giorni di calendario (« breve periodo »);
- L. 270.000 per l'« intera campagna ».

Nel caso di retribuzione giornaliera superiore a L. 16.750 i predetti premi devono essere aumentati come segue per ogni scaglione di L. 100 (o frazione) di aumento retributivo:

a) per una retribuzione giornaliera fino al limite minimo stabilito dalla legge ai fini della liquidazione delle rendite:

- L. 200 per il « breve periodo »;
- L. 500 per l'« intera campagna »;

b) per una retribuzione giornaliera entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge per la liquidazione delle rendite:

- L. 500 per il « breve periodo »;
- L. 1.100 per l'« intera campagna »;

c) per una retribuzione giornaliera superiore al limite massimo stabilito dalla legge ai fini della liquidazione delle rendite:

- L. 200 per il « breve periodo »;
- L. 500 per l'« intera campagna ».

(5621)

DECRETO 18 novembre 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Lavoranti in lime » di produzione e lavoro, in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 27 settembre 1982 nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoranti in lime », con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Lavoranti in lime », con sede in Torino, costituita per rogito notaio Tabasso Pier Francesco in data 31 marzo 1891 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giovanni Colletti Moglia, nato a Torino il 20 dicembre 1940, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1982

Il Ministro: DI GIESI

(5651)

Decreta:

Sezione I

DENUNZIA DI DETENZIONE

Art. 1.

I detentori di materie fissili speciali e di materie prime fonti (materie grezze e minerali) in qualsiasi quantità e sotto qualsiasi forma (di metalli, di leghe, di composti chimici, di concentrati, ecc.), anche se incorporate in strumenti o sorgenti, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 4, hanno l'obbligo di effettuare denuncia avvalendosi del modello « denuncia » allegato al presente decreto, in esecuzione, rispettivamente, dell'art. 3, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e degli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 2.

La denuncia di detenzione di cui al precedente articolo deve essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base. Copia della denuncia deve essere contemporaneamente trasmessa al comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) - Direzione della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, che eserciterà i controlli previsti dal citato art. 3, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

La denuncia deve essere inviata, per ciascun impianto, deposito o luogo di detenzione, entro cinque giorni dalla data di entrata in possesso delle materie fissili speciali e delle materie prime fonti, utilizzando la scheda allegata al presente decreto.

Art. 3.

Ciascuna denuncia deve essere seguita dall'invio — al Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) — entro i quindici giorni successivi alla fine del mese nel quale il detentore è entrato in possesso delle materie, del formulario allegato II previsto dall'art. 14, primo comma, del regolamento Euratom citato in premessa.

I detentori devono altresì fornire indicazioni su ciascuna partita omogenea cui le materie si riferiscono e sulla composizione chimica delle materie stesse utilizzando, a seconda dei casi, la sezione (8) (designazione della partita) ovvero la sezione (19) (informazione corrispondente) del predetto formulario.

Le modalità per la compilazione del formulario allegato II (sez. 1-19) di cui al primo comma sono indicate nell'addendum e nella tabella dei codici della composizione chimica, allegati al presente decreto.

Art. 4.

Restano salve, per quanto riguarda la detenzione di materie prime fonti fuori degli impianti e depositi definiti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 citato, le esenzioni dalla denuncia di detenzione di cui ai decreti del Ministero dell'industria 15 dicembre 1970 (*Gazzetta Ufficiale*

n. 39 del 15 febbraio 1971) e 7 marzo 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 18 aprile 1973), applicativi della legge 19 dicembre 1969, n. 1008.

Le quantità di materie prime fonti presenti nello stesso luogo di detenzione e sotto la ragione sociale di un unico detentore si cumulano, ai fini dell'obbligo della denuncia, ancorché le materie siano ubicate in differenti locali.

Sezione II

AGGIORNAMENTO DELLE DENUNZIE

Art. 5.

I detentori di materie fissili speciali e di materie prime fonti, di cui all'art. 1 del presente decreto, hanno l'obbligo di aggiornare le denunce di detenzione al 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

Art. 6.

Per ottemperare all'obbligo di cui all'articolo precedente, i detentori devono trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), entro il 31 gennaio di ogni anno, una situazione delle giacenze delle materie utilizzando i formulari allegati III e IV previsti dall'art. 16, secondo comma, del regolamento Euratom, da compilare in occasione dell'inventario fisico delle materie.

Tale inventario fisico deve essere effettuato da tutti i detentori almeno una volta l'anno, comunicandone la data di esecuzione al Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) con un anticipo di almeno quaranta giorni.

Ove l'inventario fisico non coincida con il 31 dicembre, i predetti formulari devono essere opportunamente integrati con i formulari del tipo di cui al precedente art. 3 (allegato II al regolamento Euratom), contenenti le eventuali variazioni successive alla data dell'inventario fisico.

Sezione III

TENUTA DELLA CONTABILITÀ

Art. 7.

I detentori di materie fissili speciali e di materie prime fonti hanno l'obbligo di tenere la contabilità delle suddette materie nei modi stabiliti con il presente decreto.

Sono soggetti all'obbligo della contabilità anche i detentori esentati dall'obbligo di denuncia ai sensi dei decreti emanati in applicazione della legge 19 dicembre 1969, n. 1008 già citata.

Art. 8.

La contabilità deve essere tenuta per ogni area di bilancio materie e per ciascuna partita delle materie di cui all'art. 1, distinte in partite omogenee per composizione chimica, arricchimento e stato fisico nonché per contratto, precisando in quest'ultimo caso se le materie siano detenute in gestione per effetto di accordi

comunitari o internazionali o di atti di sottomissione, o comunque siano soggette a salvaguardie internazionali.

Le partite omogenee devono essere facilmente identificabili.

La contabilità deve essere tenuta costantemente aggiornata mediante annotazioni in apposito registro numerato progressivamente e sottoscritto dal responsabile della contabilità.

Sul registro, alla data del loro verificarsi, devono essere annotate per ogni area di bilancio materie, le quantità in peso relative a:

- a) inventari fisici;
- b) inventari contabili;
- c) movimenti di trasferimento dall'area di bilancio materie in entrata ed in uscita;
- d) differenze tra speditore e ricevitore;
- e) differenze di inventario;
- f) correzioni contabili;
- g) consumi nucleari;
- h) scarti misurati;
- i) perdite di processo;
- l) perdite accidentali;
- m) altre eventuali perdite.

Le annotazioni nei registri devono essere fatte in modo che sia possibile accertare la quantità, l'ubicazione e la identificazione delle materie alle quali ciascuna voce del registro si riferisce. Le annotazioni inoltre devono includere le specifiche delle operazioni e dei movimenti delle materie, nonché il mittente o il destinatario in caso di trasferimenti delle materie stesse.

Sezione IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 9.

Per i reattori in grado di raggiungere una produzione o un consumo di materie fissili speciali superiori ad 1 grammo per anno solare, entro il 31 gennaio di ciascun anno deve essere trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), in allegato all'aggiornamento delle giacenze di cui all'art. 6 del presente decreto, un resoconto dei consumi e della produzione nucleare di materie fissili speciali, riferiti ai combustibili utilizzati ed estratti dal reattore nel corso dell'anno precedente.

Le materie grezze e le materie fissili speciali, fino a che non sono uscite dall'area di bilancio materie, devono figurare con la loro composizione isotopica iniziale.

Le materie grezze e le materie fissili speciali irraggiate, devono figurare con la loro composizione isotopica finale (calcolata) quando escono dall'area di bilancio materie. Qualora il detentore preveda di tenere il combustibile irraggiato nella piscina di decadimento per un periodo superiore ad un anno, deve comunicare al

Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), entro l'anno, i dati relativi alla composizione isotopica finale calcolati secondo appropriati codici di calcolo.

Art. 10.

Il minerale estratto durante la fase di produzione deve essere contabilizzato sulla base dei risultati delle analisi per la determinazione del tenore di Uranio e di Torio, effettuate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 13 maggio 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 14 novembre 1978), applicativo dell'art. 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, secondo il tasso di concentrazione media dei minerali fissato dal Consiglio della C.E.E.A. con regolamento n. 9 del 2 febbraio 1960, in applicazione dell'art. 197, paragrafo 4, del trattato Euratom.

Art. 11.

I detentori soggetti all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'art. 1 del regolamento Euratom e all'obbligo di tenuta e presentazione delle specifiche delle operazioni in relazione alla contabilità delle materie di cui all'art. 79, primo comma, del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, sono tenuti a notificare al Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) le comunicazioni inviate alla commissione della Comunità ai sensi delle disposizioni surrichiamate.

Art. 12.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, valgono le definizioni e le note esplicative ai formulari di cui al regolamento Euratom più volte citato.

Art. 13.

Tutta la documentazione concernente la denuncia di detenzione, l'aggiornamento annuale e la tenuta della contabilità deve essere custodita per almeno cinque anni presso il luogo di detenzione delle materie ed esibita a richiesta dei pubblici ufficiali delle amministrazioni interessate e degli ispettori del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).

Art. 14.

Costituiscono parte integrante del presente decreto la scheda (denuncia di detenzione) con relative note per la compilazione, gli allegati II, III e IV al regolamento Euratom, l'addendum per la compilazione dell'allegato II e per la designazione della partita omogenea e la tabella dei codici della composizione chimica, uniti al decreto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1982

Il Ministro: MARCORA

DENUNZIA DI DETENZIONE DI MATERIE FISSILI SPECIALI E MATERIE PRIME FONTI

(Art. 3 della legge n° 1860 del 31 dicembre 1962 e Artt. 30 e 31 del D.P.R. n° 185 del 13 Febbraio 1964)

(1)	
ABM	
D	W

Nome o Ragione sociale e Indirizzo del Detentore

Luogo di Detenzione

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO (2)

- AUTORIZZAZIONE
 NULLA OSTA
 LICENZA DI ESERCIZIO

AMMINISTRAZIONE, ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO E DATA DEL RILASCIO

Data di scadenza del Provvedimento

G	M	A

SCOPO DELLA DETENZIONE (2)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> SC immagazzinamento | <input type="checkbox"/> DC trattamento combustibili irraggiati |
| <input type="checkbox"/> EC arricchimento | <input type="checkbox"/> TC trasformazioni chimico-fisiche |
| <input type="checkbox"/> RR reattore di ricerca | <input type="checkbox"/> FC fabbricazione elementi di combustibile |
| <input type="checkbox"/> RE reattore di potenza | <input type="checkbox"/> CH lavori di ricerca |
| <input type="checkbox"/> AT altro: | |

RISERVATO

matricola fornitore

--	--	--	--

matricola vettore

--	--	--	--

Nome o Ragione sociale e Indirizzo del Fornitore

Nome o Ragione sociale e Indirizzo del Vettore

TIPO E QUANTITA' DELLE MATERIE

DESCRIZIONE:

	(3) PARTITA			(4) F	(5) NC	(6) ST	(7) EL	(9) PESO ELEMENTO	(11) UM	(8) IS	(10) PESO ISOTOPI FISSILI	(11) UM	DATA DI ENTRATA IN POSSESSO			
	PO	CC	ID										G	M	A	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																

OSSERVAZIONI:

Nominativo del Detentore responsabile

Firma

**NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PER LA DENUNZIA DI
DETENZIONE DI MATERIE FISSILI SPECIALI E MATERIE PRIME FONTI.**

- (1) Corrisponde alla sezione (2) dell'Allegato II del Regolamento EURATOM. Codice EURATOM dell'area di bilancio materie (ABM) che è entrata in possesso delle materie.
- (2) Barrare la casella che interessa.
- (3) Corrisponde alla sezione (8) o (19) dell'Allegato II del Regolamento EURATOM. Indicare nei primi tre caratteri (PO) il numero della partita omogenea mediante la quale saranno contabilizzate le materie ricevute; nei seguenti due (CC) la composizione chimica delle materie usando uno dei codici della tabella dei codici della composizione chimica; gli ultimi tre caratteri (ID) possono essere utilizzati secondo proprie esigenze di gestione.

Da (4) a (8) Per la codifica di: Forma (F), Natura Contenitori (NC), Stato (ST), Elemento (EL), Isotopo (IS), attenersi a quanto previsto per tali informazioni nelle note esplicative dell'Allegato II del Regolamento EURATOM.

- (9) Corrisponde alla sezione (12) dell'Allegato II del Regolamento EURATOM. Indicare il peso in grammi per il plutonio e l'uranio arricchito; in chilogrammi per il torio, l'uranio naturale e l'uranio impoverito. Indicare le cifre decimali come risultano dalle registrazioni contabili.
- (10) Corrisponde alla sezione (15) dell'Allegato II del Regolamento EURATOM. Va registrato soltanto per l'uranio arricchito. Usare la stessa unità di misura del corrispondente peso dell'elemento.
- (11) Come Unità di Misura (UM) utilizzare «G» per i grammi e «K» per i chilogrammi.

**AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE MATERIE
FISSILI SPECIALI E MATERIE PRIME FONTI**
(Art. 3 della legge 31-12-1962 n. 1860)

ALLEGATO III -
Pagina n°

RAPPORTO SUL BILANCIO MATERIE

M	ARM				Data						
	(4)				G	M	A	(5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

(1) Impianto :
(2) Inizio del periodo considerato :
(3) Categoria :

Inform. d'elemento (6)		Elemento (7)										Peso dell'elemento (8)		Unità (9)		Isotopo (10)		Peso degli isotopi fissili (11)										Unità (12)		Correzione (13)		Osservazioni (14)
14	15	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	74								
1																																
2																																
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																

Luogo e data d'invio del rapporto Nome e qualifica del firmatario responsabile Firma

ADDENDUM
PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO II E PER LA DESIGNAZIONE
DELLA PARTITA OMOGENEA.

- a) Sezione (1): nella parte in alto a sinistra del formulario il detentore dovrà indicare il proprio nome o ragione sociale. Nella parte in alto a destra sarà indicato l'impianto o il fornitore delle materie nucleari; nel caso in cui il formulario contenga più denunce di detenzione di materie nucleari provenienti da diversi impianti o fornitori, questi ultimi saranno indicati nella sezione (25) — OSSERVAZIONI — facendo riferimento al numero del rigo del formulario.
- b) Sezione (2): codice Euratom dell'area di bilancio materie che è entrata in possesso delle materie nucleari.
- c) Sezione (3): giorno (colonne 6, 7); mese (colonne 8, 9); anno (colonne 10, 11) in cui il detentore è entrato in possesso delle materie nucleari.
- d) Sezione (4): punto chiave di misura relativo alla ricezione delle materie nucleari, così come definito nelle Disposizioni particolari sul controllo Euratom.
- e) Sezioni (5), (6), (7); sezioni da (9) a (18) e da (20) a (22): dovranno essere usati i codici descritti nelle note esplicative del Regolamento EURATOM n. 3227/76 del 19 ottobre 1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1976.
- f) Sezione (8): nel caso di ricezione di materie nucleari da un impianto o fornitore situato in uno Stato terzo, cioè un qualunque Stato che non sia membro della Comunità Europea per l'Energia Atomica — codice RF della sezione (6) — il detentore compilerà la sezione (8) nella maniera seguente: nelle colonne 20, 21, 22 indicherà il numero della partita omogenea mediante laquale saranno contabilizzate le materie nucleari ricevute; nelle colonne 23, 24 indicherà la composizione chimica delle materie nucleari usando uno dei codici della tabella allegata. Le colonne 25, 26, 27 della sezione (8) saranno utilizzate dal detentore secondo proprie esigenze di gestione.
- g) Sezione (19): nel caso di ricezione di materie nucleari da un impianto o fornitore situato in uno Stato membro della Comunità Europea per l'Energia Atomica — codice RD della sezione (6) — il detentore, dopo aver compilato la sezione (8), usando la designazione della partita scelta dal mittente, dovrà compilare la sezione (19) nella maniera seguente: nelle colonne 61, 62, 63 indicherà il numero della partita omogenea mediante la quale contabilizzerà le materie nucleari ricevute; nelle colonne 64, 65 indicherà la composizione chimica usando uno dei codici della tabella allegata. Le colonne 66, 67, 68 saranno utilizzate dal detentore secondo proprie esigenze di gestione.

N.B. Il detentore dovrà compilare le sezioni (8) e (19) secondo quanto stabilito dalle Note esplicative contenute nel Regolamento EURATOM, nei casi in cui è necessario registrare una «informazione corrispondente» e cioè: cambiamento di categoria (codice CC), cambiamento di impegno particolare (codice CR), cambiamento di uso (codice CU), modifica della partita (codice RB); in quest'ultimo caso il detentore dovrà compilare la sezione (8) secondo quanto descritto alla nota f) di cui sopra.

TABELLA DEI CODICI DELLA COMPOSIZIONE CHIMICA

Acetato di uranile	UH	
Diuranato di ammonio	UW	
Carbonati di uranio	UZ	
Carburo di uranio	UR	
Cloruri di uranio	UE	
Esafluoruro di uranio	F6	
Joduro di uranio	UJ	
Lega uranio-alluminio	UA	
Lega uranio-molibdeno	UK	
Leghe varie di uranio	UL	
Nitrato di uranile	UN	
Nitruro di uranio	UI	
Ossidi di uranio	UO ₂	U2
	U ₃ O ₈	U8
	UO ₃	U3
	Ossidi vari di U	UX
Ossidi misti uranio-gadolinio	UG	
Solfato di uranio	US	
Tetrafluoruro di uranio	F4	
Uranio metallico	UM	
Sali vari di uranio	UQ	
Biossido di torio	T2	
Carburo di torio	TR	
Lega magnesio-torio	TV	
Leghe varie di torio	TL	
Nitrato di torio	TN	
Ossalato di torio	TO	
Ossidi vari di torio	TX	
Sali vari di torio	TQ	
Tetracloruro e cloruri vari di torio	TE	
Tetrafluoruro di torio	T4	
Torio metallico	TM	
Biossido di plutonio	P2	
Carburo di plutonio	PR	
Lega plutonio-alluminio	PA	
Lega plutonio-berillio	PB	
Leghe varie di plutonio	PL	
Nitrato di plutonio	PN	
Nitruro di plutonio	PI	
Solfati misti	SM	
Plutonio metallico	PM	
Solfato di plutonio	PS	
Sali vari di plutonio	PQ	
Carburi misti	RM	
Cloruri misti	EM	
Leghe miste	LM	
Nitrati misti	NM	
Nitruri misti	IM	
Ossalati misti	OM	
Ossidi misti	XM	
Solfati misti	SM	
Composizioni chimiche varie di uranio	VU	
Composizioni chimiche varie di plutonio	VP	
Composizioni chimiche varie di torio	VT	
Composizioni chimiche varie	CV	

(5496)

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

DECRETO 14 ottobre 1982.

Modificazioni al regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 (pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957) e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958), 2 marzo 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1959), 3 dicembre 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 18 gennaio 1963), 6 maggio 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 18 ottobre 1963), 10 settembre 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 9 giugno 1967) 7 febbraio 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 30 luglio 1970), 1° febbraio 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974), 27 settembre 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1977), 18 luglio 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 5 dicembre 1977), 26 settembre 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979), 28 settembre 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1979), 15 novembre 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1981), 5 marzo 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 29 luglio 1981), 5 ottobre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 5 agosto 1982) e 15 dicembre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1982).

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, 1° febbraio 1974, 26 settembre 1976, 18 luglio 1977, 26 settembre 1978, 28 settembre 1978, 15 novembre 1980, 5 marzo 1981, 5 ottobre 1981 e 15 dicembre 1981 è ulteriormente modificato come segue:

Le lettere a) e b) dell'art. 8 relative alle categorie dei docenti da chiamare a far parte delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni indicate alle lettere A, C, D, E, F, G, H, I, L, M sono sostituite come appresso:

a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo, od a riposo ed associati;

b) professori incaricati e liberi docenti.

Per la professione di attuario, di cui alla lettera B, la lettera a) è integrata come segue:

a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo, od a riposo, incaricati, associati e liberi docenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1982
Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 103

(5654)